

Allegato 6 Schema di Contratto

CONCESSIONE AI SENSI DEL LIBRO IV PARTE II DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS DEDICATI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”

CIG

- Premesso che ATAP – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli (nel seguito denominata ATAP), esercente servizi di Trasporto Pubblico Locale nell’ambito delle Province e dei Comuni di Biella e Vercelli, in data ha pubblicato un bando di gara per procedura aperta ai sensi del LIBRO III (Settori Speciali) del D.LGS. 31/03/2023 N. 36 per l’affidamento del servizio di concessione di spazi pubblicitari esterni presenti su bus di linea;
- Che ad esito della suindicata procedura(in seguito denominata anche concessionaria) è risultata essere l’operatore economico che ha presentato la proposta migliore;
- Che gli elaborati di gara sono parte integrante e sostanziale del contratto.

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Le premesse fanno parte integrante della concessione.

Art. 1 - AFFIDAMENTO:

ATAP SpA con sede in Biella C.so G.A. Rivetti 8/b, P.I. e C.F. 01537000026, in persona del suo Presidente nonché legale rappresentante, affida a con sede in P.I. e C.F., in persona del legale rappresentante, che accetta, il servizio di concessione degli spazi pubblicitari esterni sugli autobus di linea ATAP secondo quanto di seguito indicato.

Art. 2 - OGGETTO:

Gli autobus disponibili alla locazione sono attualmente assegnati ai quattro depositi aziendali situati ai seguenti indirizzi:

BIELLA	- C.so G.A. Rivetti 8/b
VERCELLI	- C.so Gastaldi, 16
ALICE CASTELLO (VC)	- Via Don Caffaro, 4
PRAY BIELLESE (BI)	- Via Biella, 21

Secondo le seguenti disponibilità

linee	1) Biella	2) Alice Castello	3) Pray	4) Vercelli
extraurbane				
Urbane				
TOTALE BUS				

I mezzi potranno essere trasferiti definitivamente fra i depositi per insindacabili esigenze dei servizi aziendali; in tal caso la concessionaria avrà l'opportunità di mantenere gli spazi pubblicitari sul mezzo, oppure rimuovere la pubblicità e riposizionare la decorazione su un mezzo alternativo (a scelta fra quelli che saranno messi a disposizione da parte di ATAP); oppure rimuovere la pubblicità e decurtare il canone in proporzione, senza alcun esborso da parte di ATAP.

Ciascun autobus potrà essere utilizzato per l'esposizione della pubblicità secondo le seguenti modalità:

- Esposizione "CLASSICA": uno spazio sul retro e due spazi laterali da applicare su carrozzeria;
- Esposizione "MAXIRETRO": retro completamente decorato;
- Esposizione "MAXIRETRO e LATERALE" retro completamente decorato e due spazi laterali da applicare su carrozzeria;
- Esposizione "INTEGRALE": retro e laterali del mezzo completamente decorati.

Sono fatte salve eventuali limitazioni ai formati delle esposizioni pubblicitarie che siano imposte dagli enti committenti i servizi di TPL nell'ambito della futura stipula dei contratti di servizio. In queste eventualità le parti potranno concordare una conseguente e congrua riduzione del canone contrattuale.

Nell'ambito della presente concessione, non saranno ammesse forme di pubblicità in contrasto o in concorrenza con gli interessi di ATAP e dovranno essere garantiti il rispetto del buon costume, della pubblica decenza, dei rapporti etico sociali, nonché le norme previste dal Codice di Autodisciplina della Comunicazione commerciale e dai regolamenti di autodisciplina per la categoria dei pubblicitari.

N.B.: Ciascuna pubblicità dovrà essere preventivamente approvata da parte di ATAP che, a suo insindacabile giudizio, potrà vietarne l'esposizione.

Art. 3 – Durata e valore stimato dell'affidamento.

La durata della concessione è di 3 anni (36 mesi) decorrenti dalla data di stipula del contratto. Al termine del periodo di concessione non è previsto alcun rinnovo del contratto ai sensi dell'art.178 del D. lgs 36/2023.

Al termine del periodo di concessione non è previsto alcun rinnovo del contratto.

La durata suindicata potrà essere in ogni caso interrotta anticipatamente ai sensi di quanto previsto dalla clausola contrattuale di cui all'ultimo paragrafo del successivo art. 10 che rimanda all'art 8 del Capitolato Speciale.

Ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs 36/2023 il valore della concessione, pari al fatturato stimato del concessionario, è stato desunto dagli introiti medi degli anni precedenti.

Art. 4 - Oneri a carico della ditta concessionaria

Per la decorazione degli autobus, i materiali impiegati dovranno tutti essere conformi alla normativa di legge ed in particolare dovranno essere utilizzate pellicole in PVC rimovibile, idonee a non causare danni alle carrozzerie, sia nella messa in opera sia nella rimozione, di tipo omologato. Le pellicole apposte sui vetri, inoltre, dovranno avere caratteristiche tali da garantire la visibilità dall'interno verso l'esterno. La concessionaria, per ciascuna pellicola installata sui veicoli ATAP, dovrà produrre apposita certificazione di installazione dalla quale si evinca il tipo di pellicola impiegato e, limitatamente alle installazioni che interessino anche solo parzialmente le parti vetrate del mezzo, il relativo certificato di omologazione attestante che le pellicole utilizzate sono state approvate per lo specifico tipo di vetro presente sull'autobus.

Le pellicole utilizzate sulle parti vetrate dovranno in ogni caso essere conformi alle norme vigenti ed essere conformi agli indirizzi emanati dalla MCTC in materia.

Le superfici decorate, laterali e posteriori degli autobus, dovranno rispettare le normative in vigore

come: forma, contenuto, dimensioni.

Il logo ATAP dovrà restare visibile almeno su un lato del veicolo e dovranno altresì restare visibili, se presenti: l'adesivo con il logo dell'Ente Concedente, quello della Regione Piemonte e la scritta "veicolo acquistato con il contributo della Regione Piemonte".

L'esecuzione della decorazione degli autobus avverrà in modo tale da non creare intralcio al servizio di linea e ciascun allestimento dovrà essere eseguito in un'unica giornata lavorativa.

Vista la priorità del servizio pubblico, la ditta non potrà obiettare alcunché in relazione allo svolgimento dei servizi di linea, alle sospensioni del servizio per qualsiasi motivo, agli orari di esercizio delle vetture, ai fermi per manutenzioni ordinarie e straordinarie. Saranno a carico della ditta concessionaria i seguenti oneri:

- a) realizzazione e posa delle decorazioni pubblicitarie;
- b) utensili ed attrezzature da utilizzare per l'esecuzione delle attività, di cui all'oggetto;
- c) pulizia e ripristino della carrozzeria degli autobus impiegati, da effettuarsi ad ogni scadenza di ciascun contratto pubblicitario e contestualmente alla rimozione della decorazione che, a sua volta, dovrà comunque avvenire entro il termine massimo di tre giorni:
 - dalla richiesta di ATAP nei casi previsti all'art. 7, 1° comma;
 - dalla scadenza del periodo di vigenza del presente contratto;
- d) sostituzione e/o riposizionamento delle decorazioni in caso di incidenti ai veicoli oggetto del presente contratto;
- e) gestione e pagamento degli oneri di Imposta Comunale sulla Pubblicità che sono a totale carico della concessionaria, la quale provvederà a corrispondere il tributo agli enti competenti o alla società appaltatrice del Servizio Affissioni;
- f) comunicazione preventiva riferita a ciascun contratto pubblicitario attivato con indicazione del cliente, del tipo di messaggio esposto, della durata e del relativo importo contrattuale;
- g) comunicazione a cadenza semestrale, da trasmettere entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ogni annualità, che riporti, in modo sintetico e completo, tutte le informazioni di cui al precedente punto f) già trasmesse nell'arco dell'anno solare;
- h) fatturazione degli importi delle commissioni alla propria clientela nel rispetto della normativa vigente;
- i) pagamento del canone entro 30 giorni data fattura f.m. emessa da ATAP.
- j) Inoltre:
- k) il contratto integra le clausole generali riportate nell'allegato denominato "Condizioni generali di fornitura", parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- l) in adempimento ai disposti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), l'affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; in particolare i pagamenti dei canoni da parte della concessionaria saranno effettuati mediante bonifico bancario utilizzando conto/i corrente/i dedicato/i, a pena di risoluzione di diritto del contratto stesso; ATAP provvede a sua volta a comunicare alla concessionaria gli estremi identificativi del/i proprio/i conto/i dedicato/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

I movimenti finanziari relativi al futuro contratto dovranno riportare l'indicazione del seguente CIG:

Clausola risolutiva espressa: in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie inerenti il presente affidamento siano eseguite senza avvalersi di conti correnti dedicati accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa ovvero mediante l'utilizzo degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie inerenti il presente contratto, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.

- m) La Ditta concessionaria è tenuta a rispettare quanto indicato nel "Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali comprensivo delle informazioni sui rischi specifici aziendali e sulle prescrizioni di sicurezza e ambientali applicabili ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i." di cui all'allegato 4 che, all'atto della sottoscrizione del presente accordo, è stato debitamente compilato e firmato per accettazione e piena condivisione. In tale documento sono indicati i referenti ATAP per il controllo dei lavori. Dal medesimo documento risulta che i costi connessi con l'adozione di misure preventive e protettive atte ad eliminare/contenere i rischi da interferenza sono stimati, in via preliminare, pari a 300,00 euro per i tre anni.

ATAP, adottando e facendo adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, intende provvedere alla necessaria opera di coordinamento delle misure di prevenzione e di sicurezza nei casi d'interferenza tra le proprie attività e quelle della concessionaria; ovvero tra quest'ultima e quelle delle ditte che si trovassero ad operare nei propri impianti (art. 26 comma 3 D. Lgs 81/08 e successive modificazioni) con l'esclusione dei rischi specifici propri dell'attività della concessionaria;

- n) La concessionaria, prima dell'inizio della concessione, dovrà presentare il proprio documento di valutazione dei rischi specifico per le attività oggetto del presente appalto;
- o) La ditta concessionaria prima dell'inizio della concessione è tenuta, al fine di permettere il coordinamento delle attività, altresì comunicare:
- il nominativo ed il recapito telefonico del proprio Responsabile tecnico;
 - l'elenco del personale incaricato allo svolgimento delle attività presso le sedi ATAP.
- p) Si precisa inoltre che il personale della concessionaria, nello svolgimento delle attività affidate, dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni generali:
- tutto il personale dovrà essere in possesso del tesserino identificativo a norma dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e mantenerlo ben visibile durante tutta la permanenza presso le sedi aziendali;
 - l'accesso ai depositi ATAP è così regolamentato:
 - presentazione alla portineria/ufficio del capo deposito;
 - consegna documenti di riconoscimento;
 - ritiro del pass aziendale, che dovrà essere tenuto in evidenza per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'impianto ATAP;
 - presentazione al Referente aziendale di riferimento per ogni sede (Capo Area Tecnica per Biella e Capo Deposito per i depositi esterni)
 - Circolazione nei depositi: gli eventuali autoveicoli e/o mezzi d'opera, impiegati dalla concessionaria dovranno circolare all'interno delle aree aziendali con le dovute cautele ed a velocità limitata, secondo i sensi di circolazione indicati. Dovranno essere parcheggiati nelle zone indicate dagli addetti o comunque in modo tale da non essere d'intralcio e/o di pericolo alla circolazione interna del personale e/o degli autoveicoli e/o mezzi d'opera di ATAP o di terzi. Il parcheggio è consentito solo nei casi di reali necessità collegate alle attività affidate e per il periodo di svolgimento di queste ultime.
 - Non è consentito l'uso delle attrezzature ATAP.
- q) La concessionaria solleva esplicitamente ATAP da qualsiasi controversia dovesse insorgere fra essa ed i propri clienti a causa della pubblicità prodotta.
- r) E' vietata la cessione parziale o totale della concessione oggetto della presente gara.

Art. 5 - Oneri a carico di ATAP

ATAP si impegna:

- a) a mettere a disposizione, previo lavaggio, gli autobus da decorare, a seguito di richiesta della concessionaria dariceversi, con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso, presso la sede centrale di Biella. Le decorazioni avranno luogo direttamente presso i seguenti depositi aziendali in funzione del deposito a cui risulterà assegnata la matricola interessata:
- Biella – C.so G.A. Rivetti 8/b,
 - Vercelli – corso Gastaldi 16,
 - Alice Castello (VC) – via Don Caffaro 4,
 - Pray Biellese (BI) – via Biella 21.
- Durante il corso della fornitura potranno intervenire variazioni alla dislocazione dei singoli depositi in ragione di eventuali trasferimenti di sedi ATAP, senza che ciò debba comportare revisioni dei termini economici del presente contratto;
- b) a comunicare alla concessionaria, con il massimo preavviso possibile, l'eventualità del trasferimento di un autobus da un deposito ad un altro, o il suo spostamento da una linea/direttrice ad un'altra, ove il trasferimento/spostamento risulti permanente o comunque di

durata superiore a 15 giorni;

- c) all'emissione delle fatture afferenti il canone, con cadenza semestrale posticipata;
- d) alla fornitura, limitatamente alle specifiche necessità lavorative e verificando che non si determinino inutili sprechi, di acqua potabile ed energia elettrica che potranno essere prelevate dai punti di consegna esistenti all'interno dei depositi aziendali.

Art. 6 - Cauzione definitiva

Si applica alla presente procedura l'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, in materia di **cauzione definitiva**. La ditta concessionaria dovrà pertanto costituire, preliminarmente alla stipula del contratto, una cauzione definitiva a favore di ATAP per un valore pari al 10% dell'importo di aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria è stipulata a garanzia degli impegni tutti assunti dal concessionario ed in caso di inadempimento da parte di quest'ultimo sarà incamerata in tutto o in parte da ATAP, fatta salva la facoltà per quest'ultima di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del maggior danno subito.

La cauzione dovrà:

- avere validità fino al termine della concessione;
- prevedere espressamente l'operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta da parte di A.T.A.P. S.p.A., la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile.

Il concessionario sarà obbligato a reintegrare, nel termine di 10 giorni, l'importo della stessa, qualora ATAP dovesse avvalersene in tutto o in parte durante il periodo di validità del contratto.

Art. 7 - Rimozione della pubblicità

L'ATAP si riserva la facoltà di richiedere la rimozione delle pubblicità su quei mezzi che, nel corso della validità del contratto, fossero autorizzati al servizio di noleggio da rimessa con conducente. In tal caso si impegna a mettere a disposizione un altro autobus in sostituzione, senza che da ciò possa derivare alcuna obiezione da parte della concessionaria, ovvero a stornare il rateo di canone dovuto per quel mezzo.

Si riserva altresì la facoltà di disporre la rimozione delle pellicole che, nel corso della vigenza contrattuale, dovessero risultare deteriorate e costituissero detrimento per l'immagine del mezzo. In tal caso la concessionaria dovrà procedere al ripristino delle condizioni di pieno decoro del veicolo per rimozione o riposizionamento della pubblicità entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi, decorsi i quali senza che l'affidataria abbia provveduto alla rimozione delle pellicole interessate, ATAP procederà all'addebito di una penale ai sensi dell'art 13 capitolato per ogni giorno di ritardo accumulato rispetto al termine sopra indicato, fatta salva la facoltà nei casi più gravi di richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Art. 8 - Subappalto

Il subappalto delle prestazioni oggetto del **presente contratto è ammesso unicamente alle condizioni di cui all'art. 188 che riporta all'119 del D. Lgs 36/2023..**

Art. 9 - Corrispettivi

Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere ad ATAP il canone offerto per la locazione degli spazi pubblicitari pari al % del valore del fatturato raggiunto.

Art. 10 - Recesso e Risoluzione del contratto

Si rimanda all'art 8 del Capitolato Speciale

Art. 11 - Procedure per la soluzione di eventuali controversie contrattuali e foro competente

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del contratto saranno risolte nello spirito di reciproca collaborazione; in caso di accordo non raggiunto il foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è quello territoriale di Biella.

Per ATAP S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Sergio Bertella

IL PRESIDENTE

Avv. Francesca Guabello

PER

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

ALLEGATI

DISCIPLINARE DI GARA

CAPITOLATO SPECIALE.

ALLEGATO 1 - Elenco flotta bus

ALLEGATO 2 - Istanza di partecipazione

ALLEGATO 4 - DUVRI

ALLEGATO 5 – Condizioni Generali Fornitura

ALLEGATO 6 - Informativa sulla tutela dei dati personali

ALLEGATO 7 - Informativa e consenso privacy

ALLEGATO 8 - Dichiarazione standard sociali

DGUE elettronico

